

CHECK LIST
per acquisti beni/servizi da 5.000,00 a 20.000,00 euro
Aggiornata al D. L. 18 aprile 2019, n. 32 c.d. “Sblocca – Cantieri”

- 1) Programmazione degli acquisti al fine di evitare l’artificioso frazionamento della spesa;
- 2) Richiesta acquisto;
- 3) Verifica disponibilità somme in bilancio e assunzione vincolo di spesa;
- 4) Nomina RUP;
- 5) Verifica presenza beni/servizi su convenzioni Consip;
- 6) Verifica presenza beni/servizi su Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione;
- 7) Nell’ipotesi di acquisti extra MePA
 - Indagine esplorativa effettuata tramite (... *Precisare: consultazione di listini, cataloghi elettronici, ricerca internet* [in questo caso si consiglia di conservare gli screenshot datati], confronto di offerte precedenti per commesse identiche/analoghe, analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni, confronto di n. ____ preventivi, altro*), finalizzata ad una comparazione dei valori di mercato;
- 8) Nell’ipotesi di utilizzo del Mercato Elettronico:
 - ODA (Ordine diretto di acquisto tramite comparazione dei beni sulla vetrina del MePA);
 - Trattativa Privata Diretta (anche in forma multipla ai fini dell’acquisizione dei preventivi);
 - Eventuale RDO (con richiesta di offerta ad almeno cinque operatori economici: in questo caso la procedura non è un affidamento diretto ma una classica procedura negoziata disciplinata dall’art.36, comma 2, lett.b);
 - Eventuale avviso esplorativo aperto a tutti gli operatori economici abilitati sul MePA per la categoria merceologica di riferimento.
- 9) Principio di rotazione degli affidamenti:
 - **Motivazione riaffidamento al contraente uscente** (in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.
 - *(eventuale)* **reinvito al candidato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario**, (tenuto conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso).
 - **Affidamenti inferiori a 5.000 euro** (Motivazione espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento di contabilità nella determina semplificata *(sempre che il regolamento sia stato adottato)*).
- 10) Rispetto dei Principi di cui agli art.30, comma 1, 34 e 42 del D. Lgs. 50/2016;
- 11) Eventuale esonero cauzione provvisoria ex art. 93, 1 comma, ultimo periodo, del D. Lgs. 50/2016;
- 12) Termine presentazione dei preventivi *(trattandosi di affidamenti diretti fino a € 5.000,00 è possibile prevedere un termine di max 5 giorni)*;
- 13) Eventuale esonero cauzione definitiva ex art.103, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 *(accompagnata da eventuale miglioramento del prezzo)*;
- 14) Criterio di aggiudicazione:
 - si utilizzerà il prezzo più basso ai sensi 36, comma 9-bis del Codice dei contratti ai sensi del quale *“Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”**.
- 15) **Verifiche Operatori Economici:**
 - **Per Acquisti ExtraMePA:**
 - a) **Richiesta autodichiarazione** (resa ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo *(si ricorda che il DGUE è obbligatorio per le procedure di affidamento al di sopra dei 40.000,00 euro. L’Anac, nelle Linee Guida n. 4 del 1° marzo 2018 ne impone l’obbligo per gli affidamenti a partire da € 5.000,00. In mancanza di un regolamento interno, si consiglia l’utilizzo anche per gli affidamenti di importo inferiore)*), dalla quale

risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti, relativa all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016;

b) **Verifica:**

- Casellario Giudiziale;
- DURC;
- Regolarità imposte e tasse per il tramite dell'Agenzia delle Entrate;
- Visura Camerale con l'indicazione dello stato di fallimento;
- Assenza di annotazioni tramite il casellario informatico ANAC;

c) **Eventualmente richiedere:**

- Patto d'integrità;
- Dichiarazione Pantouflage

- **Per Acquisti tramite MePA**:**

a) **Verifica:**

- Casellario Giudiziale;
- DURC;
- Regolarità imposte e tasse per il tramite dell'Agenzia delle Entrate;
- Visura Camerale con l'indicazione dello stato di fallimento;
- Assenza di annotazioni tramite il casellario informatico ANAC;

b) **Eventualmente richiedere:**

- Patto d'Integrità
- Dichiarazione Pantouflage;

16) Richiesta SMART CIG;

17) Verbale affidamento incarico;

18) Determina a contrarre semplificata ex art. 32, comma 2, D. Lgs. 50/2016 da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art.29, comma 1, D. Lgs. 50/2016. La determina dovrà contenere, in modo semplificato:

- l'oggetto dell'affidamento;
- l'importo;
- il fornitore;
- le ragioni della scelta del fornitore;
- il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

19) Sottoscrizione contratto:

- per acquisti ExtraMePA tramite scambio di corrispondenza commerciale
- per acquisti tramite MePA mediante ordine digitale firmato dal punto ordinante.

20) Verifica regolare fornitura/servizi

21) Approvazione verbale di collaudo sulla base del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ente;

22) Liquidazione della Fattura.

** Si ricorda che, per effetto del D. L. 18 aprile 2019 n. 32, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019 ed entrato in vigore il giorno 19 aprile 2019, tutti gli appalti sotto soglia comunitaria sono aggiudicati con il criterio del minor prezzo. L'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa dovrà essere motivato.*

Si applica, in ogni caso, l'art.95, comma 3, del Codice ai sensi del quale "3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;

b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

*** Si ricorda che, per effetto del D. L. 18 aprile 2019, n. 32, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019 ed entrato in vigore il giorno 19 aprile 2019, con specifico riferimento alle verifiche degli operatori economici da effettuarsi sul Mercato Elettronico nell'ambito degli acquisti sotto soglia comunitaria, si rappresenta che:*

- *6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica sarà effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza ai mercati elettronici.*
- *6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali;*
- *6-quater. In luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all'abilitazione o all'ammissione. Nell'ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione.*

Si ricorda che:

- *ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), l'utilizzo del Mercato Elettronico è obbligatorio per gli acquisti di importo pari o superiori a € 5.000,00, IVA esclusa;*
- *per effetto del nuovo comma 5 dell'art.36 del Codice, nell'ambito delle procedure sotto soglia comunitaria: "Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura. Se si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all'articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto".*
- *ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016, gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, possono avvenire mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;*
- *In ogni caso tali affidamenti devono avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;*
- *La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione;*
- *L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.*
- *L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;*
- *Per espressa previsione dell'art.32, comma 10, lett.b) del D. Lgs. 50/2016, alle procedure negoziate ex art.36 del Codice e agli acquisti effettuati tramite MePA non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto.*

CLAUSOLE da inserire nel contratto in base alla normativa vigente:

- 1) Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:
 - a) la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - b) l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
 - c) alla segnalazione all'ANAC, ai sensi dell'art.80, comma 12, del Codice e all'azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all'autorità giudiziaria competente

Pertanto le stazioni appaltanti potranno inserire nel contratto una clausola avente il seguente tenore: *“Si rappresenta che questa Amministrazione è obbligata ad effettuare appositi controlli a campione ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000 sulla veridicità delle autodichiarazioni presentate. Se dai controlli effettuati dovesse emergere il difetto del possesso dei requisiti dichiarati e che avrebbe impedito a questa Stazione Appaltante di sottoscrivere il contratto si provvederà alla risoluzione del presente contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. Si procederà, inoltre, all'incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta, o, in alternativa, all'applicazione di una penale non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. In ogni caso, la risoluzione del contratto di cui sopra e l'applicazione delle penali in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto non comporta acquiescenza alla segnalazione all'Anac ai sensi dell'art.80, comma 12, del Codice e all'azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all'autorità giudiziaria competente”.*

- 2) Clausola per tracciabilità dei pagamenti;
- 3) Clausola relativa al rispetto del Codice disciplinare e di comportamento adottata dalla Stazione Appaltante.